

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (70)1492

Vol. 1970/0219

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(70) 1492 def.

Bruxelles, 23 dicembre 1970

PROPOSTA DI DIRETTIVA (CEE) DEL CONSIGLIO
sul ravvicinamento delle imposte specifiche di
consumo sugli idrocarburi liquidi da impiegare
come combustibili

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO SUL RAVVICINAMENTO DELLE IMPOSTE
SPECIFICHE DI CONSUMO SUGLI IDROCARBURI LIQUIDI DA
IMPIEGARE COME COMBUSTIBILI

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

Il Consiglio delle Comunità Europee,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 99,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere del Comitato Economico e Sociale,

CONSIDERATO che l'adozione di una politica comune dell'energia è uno degli obiettivi della Comunità;

CONSIDERATO che le notevoli differenze fra le aliquote delle imposte specifiche di consumo sugli idrocarburi liquidi da impiegare come combustibili, possono falsare le condizioni della concorrenza all'interno della Comunità e che una armonizzazione delle imposte specifiche di consumo per gli idrocarburi liquidi da utilizzare come combustibili rientra nell'azione di soppressione delle frontiere fiscali, di libera circolazione dei prodotti energetici e di eliminazione delle discriminazioni; che pertanto è opportuno ridurre le differenze attualmente esistenti fra le imposizioni fiscali su tali prodotti;

CONSIDERATO che data l'importanza dell'energia quale fattore dei costi delle imprese, la produttività e le possibilità di esportazione dell'economia, come pure il costo della vita dei privati dipendono notevolmente dal livello dei prezzi dell'energia; che la Comunità ha interesse ad approvvigionarsi a prezzi relativamente stabili e bassi; che, inoltre, la diversa tassazione delle fonti d'energia all'interno di uno Stato

membro falsa la concorrenza fra l'energia e influenza la scelta del consumatore; che la riduzione delle imposte specifiche sugli idrocarburi liquidi da utilizzare come combustibili consente d'avvicinarsi a tale obiettivo;

CONSIDERATO che tale ravvicinamento non può essere effettuato senza tener conto degli altri obiettivi della politica energetica e delle esigenze delle politiche finanziarie nazionali e che, di conseguenza, è necessaria una certa progressività con termini sufficienti;

CONSIDERATO che per i motivi suindicati il ravvicinamento degli oneri fiscali sugli idrocarburi liquidi da impiegare come combustibili non dovrebbe essere rinviato fino al completamento dell'armonizzazione delle strutture delle imposte specifiche in questione;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri procedono, conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente direttiva, a un ravvicinamento graduale delle tasse specifiche di consumo che essi riscuotono-sotto qualsivoglia denominazione-sugli idrocarburi liquidi da impiegare come combustibili.

Articolo 2

Sono considerati idrocarburi liquidi da impiegare come combustibili ai sensi della presente direttiva gli idrocarburi liquidi alla temperatura di 15°C e alla pressione atmosferica normale, appartenenti ai seguenti gruppi :

./.

- Gruppo I :

- a) i prodotti della voce 27.10 C II della TDC (tariffa doganale delle Comunità Europee) da utilizzare come combustibili;
- b) i prodotti di altre voci della TDC, da utilizzare come combustibili e che
 - aa) presentano praticamente le stesse caratteristiche dei prodotti della voce 27.10 C II della TDC
 - bb) non presentano tali caratteristiche, ma devono essere considerati come prodotti di sostituzione dei prodotti del gruppo I a);

- Gruppo II :

- a) i prodotti della voce 27.10 C I della TDC da impiegare come combustibili;
- b) i prodotti di altre voci della TDC da impiegare come combustibili e che
 - aa) presentano praticamente le stesse caratteristiche dei prodotti della voce 27.10 C I della TDC
 - bb) non presentano tali caratteristiche, ma devono essere considerati come prodotti di sostituzione dei prodotti del gruppo II a).

Articolo 3

- 1) A decorrere dal 1° gennaio 1976 le aliquote delle imposte specifiche di consumo, o qualora sui prodotti di cui all'articolo 2 vengano riscosse varie imposte di consumo, l'imposte cumulativo di tali imposte, non dovranno più superare
- 2 UC per tonnellata metrica o il suo equivalente calorifico per i prodotti del gruppo I dell'articolo 2;
 - 5 UC per tonnellata metrica o il suo equivalente calorifico per i prodotti del gruppo II dell'articolo 2.

2) Se l'aliquota delle imposte applicabili alla data della notifica della presente direttiva supera quella del comma 1, la differenza dovrà essere ridotta almeno del 50 % alla data del 1° gennaio 1974.

Articolo 4

1) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

2) Non appena la presente direttiva sarà stata notificata, gli Stati membri avranno cura di informare in tempo utile la Commissione affinché essa possa presentare le sue osservazioni, su qualsiasi progetto ulteriore di disposizioni essenziali di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, che essi intendono adottare nel campo della presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono i destinatari della presente direttiva.